

UNISERVIZI S.P.A.

Via L.Pirandello n. 3/N – San Bonifacio (VR)

Registro delle Imprese di Verona, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03360110237

Iscrizione R.E.A. di Verona n. 330118

***GARA NAZIONALE A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI
SERVIZI INERENTI LE ATTIVITA’ DI DIREZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA, DI ASSISTENZA
STRATEGICA E SOCIETARIA, DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE, FINANZIARIA, FISCALE E
TECNICA CORRELATA ALLA GESTIONE DELLE RETI***

PROCEDURA DI GARA RIF. 4306512 – CIG 43455583E7

SCHEMA DI CONTRATTO

<i>PREMESSE</i>	5
<i>ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO</i>	5
<i>ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTI MENSILI</i>	11
<i>ART. 3 - VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO E SOSPENSIONI DEL SERVIZIO</i>	12
<i>ART. 4 - RAPPORTI CONTRATTUALI</i>	13
<i>ART. 5 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE</i>	14
<i>ART. 6 – RILIEVI, PENALI E AZIONI CORRETTIVE</i>	16
<i>ART. 7 – CONDIZIONI DI RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</i>	18
<i>ART. 8 - DANNI A PERSONE O COSE</i>	21
<i>ART. 9 - SCIOPERI E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI</i>	22
<i>ART. 10 - PAGAMENTI</i>	22
<i>ART. 11 - REVISIONE PREZZI</i>	24
<i>ART. 12 - GARANZIE</i>	24
<i>ART. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</i>	25
<i>ART. 14 - CESSIONE DEI CREDITI</i>	26
<i>ART. 15 - SUBAPPALTO</i>	26
<i>ART. 16 - RISERVATEZZA</i>	27
<i>ART. 17 - CASI DI FORZA MAGGIORE</i>	27
<i>ART. 18 - TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI - ADEMPIMENTI IN TEMA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA</i>	28
<i>ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI</i>	29
<i>ART. 20 – ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL’APPALTATORE</i>	29
<i>ART. 21 - FORO COMPETENTE</i>	30
<i>ART. 22 - RINVIO</i>	30

PREMESSE

La Società Uniservizi S.p.A., in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 16/06/2012, indice una procedura di gara aperta, in ambito nazionale, avente ad oggetto i servizi inerenti le attività di direzione tecnica e amministrativa, di assistenza strategica e societaria, di gestione amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e tecnica correlata alla gestione delle reti.

Il presente Schema di contratto ha lo scopo di delineare la futura disciplina contrattuale alla base del rapporto tra Uniservizi S.p.A. e l'Appaltatore riferito ai servizi inerenti le attività di direzione tecnica e amministrativa, di assistenza strategica e societaria, di gestione amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e tecnica correlata alla gestione delle reti, e si intende, ad ogni fine, integrato dalle specifiche norme e modalità eventualmente derivanti dagli atti di gara presentati dal medesimo Appaltatore.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'espletamento delle attività concernenti i servizi inerenti le attività di direzione tecnica e amministrativa, di assistenza strategica e societaria, di gestione amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e tecnica correlata alla gestione delle reti nel settore della distribuzione del gas.

Le attività verranno svolte presso la sede amministrativa di Uniservizi S.p.A., in San Bonifacio (VR), via Luigi Pirandello n.9/N, e/o presso altre sedi che Uniservizi S.p.A. potrà comunicare all'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà assicurare i servizi di cui al presente articolo tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00, presso la sede di Uniservizi S.p.A. e/o presso altre sedi che potranno essere comunicate da quest'ultima, garantendo la presenza di proprio personale negli orari e nelle sedi anzidette.

L'ambito territoriale cui le attività si riferiscono è individuato nei Comuni di Colognola ai Colli, Soave, Lonigo, Cologna Veneta, Zimella, Cazzano di Tramigna e Villabella frazione di San Bonifacio – e negli altri territori comunali dei quali Uniservizi S.p.A. assuma il servizio di distribuzione del gas.

La descrizione dei servizi riportati nel presente contratto rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite alle

stesse, essendo l'Appaltatore tenuto ad eseguire ogni intervento ritenuto opportuno e necessario al corretto e soddisfacente svolgimento del servizio nella sua interezza.

L'Appaltatore prende atto e accetta che:

- a) Uniservizi S.p.A. potrà, in ogni caso, non garantire l'attivazione completa di tutti i servizi richiesti nel suo complesso;
- b) l'Appaltatore dovrà assicurare non solo la più alta qualità del servizio ma anche la massima collaborazione con le strutture di Uniservizi S.p.A. per l'individuazione delle soluzioni operative più adeguate alle esigenze organizzative e gestionali della medesima. Pertanto l'Appaltatore dovrà assicurare supporto ed assistenza nel corso dello svolgimento del servizio per gli aspetti concernenti l'individuazione delle esigenze di Uniservizi S.p.A.;
- c) Uniservizi S.p.A., nel corso del periodo contrattuale, potrà procedere, per proprie esigenze organizzative e funzionali, a variare l'ubicazione logistica delle attuali sedi con la conseguenza di far eseguire all'Appaltatore il medesimo servizio presso diverse sedi.

Il punto di riferimento al quale l'Appaltatore può rivolgersi per le richieste, le informazioni ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale, è il *Direttore dell'esecuzione del contratto*, che sarà individuato nel Responsabile del procedimento, salvo diversa indicazione.

1.1. Definizione delle attività:

Ai fini del presente contratto s'intende:

- per "consulenza": l'attività prestata in sede di analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie di problemi specifici, anche di economia aziendale;
- per "assistenza": la prestazione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse da Uniservizi S.p.A., che non richiedono particolare elaborazione;
- per "collaborazione": contribuire, in cooperazione con gli organi societari e altri consulenti e/o dipendenti, alla realizzazione di un progetto, di un'opera, partecipando all'attività comune e dando il proprio contributo di tipo intellettuale;
- per "gestione": curare nell'interesse, in nome e per conto della società funzioni direttive di ordinaria amministrazione, anche guidando e dirigendo il personale dipendente dell'azienda o eventuali collaboratori esterni;

- per “rappresentanza”: l’intervento personale quale mandatario presso terzi in genere;
- per “direzione”: governare Uniservizi S.p.A. e le sue risorse attuando i programmi ed i progetti.

1.2. Attività direzionali

Uniservizi S.p.A. affida a l’Appaltatore l’incarico di dirigere, organizzare, controllare, sovrintendere e coordinare tutte le attività strategiche, tecniche ed amministrative che verranno elencate in dettaglio nei successivi punti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

1.3. Gestione delle attività societarie

- a) gestione, collaborazione ed assistenza agli organi societari per tutte le questioni tecniche e strategiche della società, fatto salvo quanto previsto successivamente nel presente contratto, compresa la rappresentanza della stessa per tutte le attività per cui è stato espresso uno specifico mandato;
- b) affiancamento e formazione del personale di Uniservizi S.p.A. e di tutti i collaboratori, anche non dipendenti, impegnati nella gestione tecnica e amministrativa della stessa;
- c) assistenza ai rapporti tra Uniservizi S.p.A. ed i singoli soci e loro uffici;
- d) partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei soci;
- e) assistenza e svolgimento delle funzioni di segreteria del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei soci;
- f) costituzione, tenuta e conservazione dei libri sociali obbligatori, compreso il servizio di verbalizzazione delle riunioni;
- g) assistenza per l’attività di funzionamento del Collegio Sindacale;
- h) assistenza per l’attività della società di revisione incaricata;
- i) attività di assistenza nei rapporti degli organi sociali con eventuali altri consulenti.

1.4. Assistenza e rappresentanza tributaria ordinaria

- dichiarazioni dei redditi di Uniservizi S.p.A.;
- dichiarazione IVA;
- rappresentanza della società presso Registro delle Imprese, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate (per l’ordinaria gestione delle posizioni e cura delle pratiche e formalità inerenti);
- consulenza tributaria di carattere generale nella soluzione di quesiti inerenti l’attività

svolta;

- rilascio di pareri.

1.4.1. Bilancio annuale:

Consulenza ed assistenza per la formazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico ed in particolare di tutte le operazioni di integrazione e rettifica delle poste di contabilità che sono necessarie, anche a seguito dell'attribuzione di valori alle poste da stimare, per giungere alla formazione, a norma di legge, dei documenti previsti dal Codice Civile.

1.4.2. Tenuta della Contabilità:

- a) attività di raccolta, organizzazione, classificazione e ordinata conservazione di tutta la documentazione di carattere amministrativo (fatture, bollette, contratti, dichiarazioni, ecc.);
- b) tenuta della contabilità societaria e fiscale nonché predisposizione di tutti gli adempimenti periodici e annuali, compresa la predisposizione dei modelli di versamento delle imposte, tasse e ritenute.

1.4.3. Assistenza economica e finanziaria:

- a) assistenza per la diagnosi aziendale ed in particolare per:

- analisi di bilanci, indici e flussi;
- analisi del profilo strategico;
- diagnosi organizzative;
- impianti di sistemi di direzione (calcoli di convenienza di breve termine, analisi della redditività dei prodotti, razionalizzazione di metodi e procedure organizzative, assistenza nelle scelte relative alla configurazione di nuovi sistemi di elaborazione elettronica);
- impianti per la programmazione ed il controllo economico-finanziario dell'azienda (bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti);

b) assistenza per la formazione di consuntivi periodici a richiesta dell'organo amministrativo e comunque almeno semestralmente;

c) assistenza per la predisposizione di piani economici e finanziari (business plan) riguardanti la gestione ordinaria dell'attività;

d) assistenza nell'applicazione alla società delle ordinarie tecniche di pianificazione e controllo sia economico che finanziario in funzione degli equilibri di gestione.

1.4.4. Attività informatica relativa ai servizi gestionali:

L'hardware ed il software per la gestione delle attività amministrative e contabili sono di competenza dell'Appaltatore, mentre l'hardware ed il software necessari per l'office automation (postazioni di lavoro, unità di stampa, sistemi operativi, reti locali, gestionali d'ufficio e relativi servizi di assistenza) sono di competenza di Uniservizi S.p.A..

1.4.5. Gestione delle attività finanziarie:

- a) utilizzo dei sistemi elettronici di gestione delle operazioni bancarie (home banking);
- b) esecuzione delle letture periodiche delle movimentazioni bancarie e postali;
- c) esecuzione dei pagamenti ai fornitori e allo Stato;
- d) gestione delle risorse finanziarie e delle relative scadenze e impegni anche attraverso l'impianto e l'aggiornamento di prospetti previsionali;
- e) gestione e mantenimento degli ordinari rapporti con gli istituti di credito in relazione all'esecuzione delle movimentazioni ordinarie (pagamenti e riscossioni);
- f) consulenza in merito ai contratti ed alle condizioni praticate.

1.4.6. Assistenza contrattuale:

Assistenza nell'ordinaria gestione della trattazione, stesura e stipulazione dei contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e ogni altra prestazione in materia contrattuale, incluse le procedure ad evidenza pubblica.

1.4.7. Assistenze varie:

- a) collaborazione con eventuali soggetti esterni incaricati della gestione del portale di Uniservizi S.p.A.;
- b) collaborazione con eventuali soggetti esterni incaricati dell'attività di recupero dei crediti.

1.5. Gestione tecnica

1.5.1. La gestione tecnica comprende:

- a) lo svolgimento di tutte quelle prestazioni indispensabili per l'efficace, efficiente, sicura ed economica gestione del servizio di distribuzione locale del gas in capo a Uniservizi S.p.A.;
- b) la supervisione, il coordinamento e controllo delle prestazioni affidate a terzi.

1.5.2. La gestione tecnica comprende altresì attività tecnico-amministrative riferite alla gestione degli impianti di distribuzione locale del gas:

- a) gestire i rapporti con le ditte a cui è affidata la manutenzione degli impianti per gli adempimenti amministrativi;

- b) gestire i rapporti con le società di vendita che utilizzano le reti locali di distribuzione del gas in capo a Uniservizi S.p.A., in considerazione: delle normative vigenti impartite da tutti gli organismi di controllo (AEEG), del contratto di vettoriamento, delle direttive impartite dall'organo amministrativo;
- c) coordinare e controllare i cantieri aperti dalle ditte appaltatrici;
- d) tenere una puntuale contabilità delle attività svolte dalle ditte appaltatrici;
- e) controllare i corrispettivi per l'esecuzione dei lavori sulle reti di distribuzione (aperture, chiusure, spostamenti, verifiche, ecc.) secondo lo specifico contratto di appalto, tenuto conto del contratto di vettoriamento;
- f) gestire i rapporti con le società di trasporto nazionale del gas, secondo le normative vigenti impartite da tutti gli organismi di controllo (AEEG) e le direttive impartite dall'organo amministrativo;
- g) curare l'approvvigionamento dei materiali, strumenti e apparecchiature acquistati in economia;
- h) coordinare in generale tutti gli aspetti di gestione tecnica, nel rispetto delle normative dell'Autorità e degli altri organismi di controllo;
- i) provvedere al progetto degli allacciamenti o al relativo controllo e alla conseguente preventivazione;
- j) provvedere al controllo della corretta applicazione delle tariffe di distribuzione nel rispetto dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità;
- k) provvedere alla gestione delle istruttorie per il controllo delle lottizzazioni, in fase di progettazione ed in fase di costruzione.

1.6. Altri servizi

1.6.1. Segreteria:

L'Appaltatore deve fornire un servizio di segreteria, che deve prevedere la ricezione e la gestione delle comunicazioni anche telefoniche per conto di Uniservizi S.p.A..

1.6.1.1. Documenti e posta:

Uniservizi S.p.A. affida all'Appaltatore tutte le operazioni concernenti l'esecuzione del servizio di ricevimento e gestione della corrispondenza e dei pacchi ed autorizza espressamente l'Appaltatore ed i suoi incaricati a compiere in nome e per conto di Uniservizi

S.p.A. tutti gli atti necessari ad asseverare la ricezione.

1.6.2. Obblighi di Uniservizi S.p.A. relativi ai servizi di segreteria:

Uniservizi S.p.A. si obbliga a:

- tenere indenne l'Appaltatore da ogni responsabilità che dovesse derivare a seguito di danni, richieste o azioni di qualsiasi tipo nascenti o connesse all'uso dei locali di Uniservizi S.p.A., fatti salvi i casi di dolo e colpa grave;

1.6.3. Obblighi dell'Appaltatore relativi al servizio di segreteria:

L'Appaltatore si obbliga a:

- custodire i beni di Uniservizi S.p.A. con la diligenza di cui all'art. 1176, comma n. 1, del Codice Civile;
- mantenere il più stretto riserbo sui dati e sulle informazioni relativi ad Uniservizi S.p.A. dei quali venga a conoscenza;
- utilizzare tali dati ed informazioni esclusivamente per l'espletamento delle attività previste nel presente Schema di contratto;
- fornire il servizio di segreteria garantendo la presenza di un/a impiegato/a a disposizione degli organi di amministrazione di Uniservizi S.p.A. durante l'orario d'ufficio.

1.7. Servizi aggiuntivi

Oltre a quanto indicato espressamente nel presente oggetto, devono intendersi ricompresi, anche se non menzionati, tutti quegli elementi indicati nell'Offerta componente qualitativa presentata in sede di gara.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTI MENSILI

Le attività oggetto del contratto avranno una durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di effettivo avvio del servizio stesso come risultante da un apposito verbale di inizio delle attività predisposto tra le parti. La data di avvio del servizio è prevista per il giorno 15/07/2012.

L'importo delle fatture mensili sarà variabile e legato sia al ribasso, pari al ____ % (____percento), offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara di Euro 1,75 per utente, sia al numero di utenti attivi di Uniservizi S.p.A., prendendo in considerazione il primo giorno del mese cui si riferisce la fattura. Il numero di utenti attivi verrà mensilmente comunicato all'Appaltatore da Uniservizi S.p.A. entro il giorno 15 (quindici) del mese cui si

riferisce la fattura.

L'importo della fattura mensile è dato dalla seguente formula:

$$x = (n^{\circ} \text{ ut.att.}) \times \frac{(1,75 - \text{ribasso offerto}) \times (19.026 \times 2)}{(19.026 + n^{\circ} \text{ ut.att.})}$$

dove:

x = importo della fattura mensile;

n° ut.att. = numero degli utenti attivi al primo giorno del mese cui si riferisce la fattura;

1,75 = importo, espresso in euro, a base di gara;

ribasso offerto = percentuale di ribasso offerto sull'importo a base di gara, pari al _____ %;

19.026 = numero di utenti attivi di Uniservizi S.p.A. al 31/12/2011.

ART. 3 - VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO E SOSPENSIONI DEL SERVIZIO

3.1 Variazioni in aumento o in diminuzione

Sono ammesse varianti in aumento o in diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 311 del D.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

In particolare, Uniservizi S.p.A. nel corso del periodo di validità contrattuale si riserva la piena facoltà, in relazione a proprie e motivate esigenze organizzative e funzionali, di sospendere, ridurre, sopprimere taluni servizi oggetto del contratto, ovvero modificare gli orari di svolgimento del servizio, in qualsiasi momento previo congruo preavviso all'Appaltatore. Per tale evenienza l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni né avrà diritto a compensi, danni e/o indennizzi di sorta, salvo il compenso dovuto per le prestazioni effettivamente rese.

3.2 Norme generali

In caso di servizi aggiuntivi di carattere permanente verrà data comunicazione scritta all'Appaltatore con congruo preavviso a cura di Uniservizi S.p.A.; l'Appaltatore sarà tenuto a fornire il servizio aggiuntivo nei tempi e nei modi e per il periodo indicato nella comunicazione.

In caso di prestazioni a carattere straordinario o eccezionale verrà data comunicazione all'Appaltatore appena possibile e lo stesso sarà tenuto a fornire le suddette prestazioni secondo le esigenze di Uniservizi S.p.A..

Qualsiasi servizio aggiuntivo dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte di Uniservizi S.p.A., che indicherà tempi e modalità di intervento ed effettuerà tutti i necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo, non previamente autorizzato da Uniservizi S.p.A., potrà essere addebitato alla stessa in sede di fatturazione.

In esito alle evenienze riportate nel presente articolo, l'Appaltatore mediante la propria partecipazione alla procedura di gara, dichiara di conoscere tali situazioni e di accettare tutte le condizioni senza per ciò sollevare eccezioni né accampare diritto a compensi, danni e/o indennizzi di sorta.

3.3 Sospensione del servizio

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con Uniservizi S.p.A..

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso Uniservizi S.p.A. si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalle conseguenze della sospensione che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti da Uniservizi S.p.A. e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.

ART. 4 - RAPPORTI CONTRATTUALI

Uniservizi S.p.A., di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del presente contratto e le comunicazioni aventi carattere amministrativo attraverso il *Direttore dell'esecuzione del contratto*.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici di Uniservizi S.p.A., che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini di

Uniservizi S.p.A. e predisporre i relativi verbali finalizzati al pagamento delle prestazioni oggetto del servizio.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento:

- al quale Uniservizi S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale, pena l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite;

- il cui nominativo dovrà essere comunicato preventivamente alla stipula del contratto di appalto al fine di inserire detto nominativo nel medesimo contratto.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

All'Appaltatore è fatto obbligo di informare immediatamente i referenti di Uniservizi S.p.A., ed in ogni caso il *Direttore dell'esecuzione del contratto*, di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei propri confronti nel corso del contratto, con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ovvero per qualunque altra finalità.

L'Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori con qualunque forme di contratti di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali e retribuzioni non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Uniservizi S.p.A. procederà, periodicamente, alla verifica dell'ottemperanza dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti paragrafi. Qualora il medesimo Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale, Uniservizi S.p.A. potrà

sospendere il pagamento delle fatture, assegnando all'interessato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

L'eventuale mancato tempestivo adempimento all'obbligo della regolarizzazione si intende causa di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.

In tale caso Uniservizi S.p.A. si riserva la facoltà di dichiarare l'intenzione di avvalersi della clausola che precede, senza che ciò comporti la possibilità per l'Appaltatore di vantare diritti o pretese di sorta ad eccezione di quanto effettivamente dovuto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute da Uniservizi S.p.A. per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti da Uniservizi S.p.A. stessa.

Inoltre l'Appaltatore:

- è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ambientale, di prevenzione degli infortuni e d'igiene e sicurezza del lavoro, al fine di tutelare l'incolumità e la salute del personale proprio e di quello di Uniservizi S.p.A.. Deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi in cui vengono eseguite le prestazioni, tutte le norme anzidette e deve adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- risponde del fatto dei propri dipendenti realizzato nell'esecuzione delle proprie mansioni, a norma dell'art. 2049 del codice civile;
- assume a completo carico la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero di Uniservizi S.p.A. e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero di Uniservizi S.p.A. e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi di Uniservizi S.p.A. e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente Uniservizi S.p.A. ed i suoi rappresentanti da ogni

e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi;

- è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 6 – RILIEVI, PENALI E AZIONI CORRETTIVE

I rilievi sono contestazioni di inadempienza e/o comunicazioni di avvertimento formulate per iscritto da parte di Uniservizi S.p.A. conseguenti al non rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto e nella documentazione contrattuale in esso citata e consistono in comunicazioni formali all'Appaltatore che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici del servizio e, se reiterate e accumulate, possono dar adito a penali, secondo quanto nel seguito determinato.

I rilievi, di norma, vengono formulati da Uniservizi S.p.A. tramite il proprio *Direttore dell'esecuzione del contratto* tramite apposita comunicazione ufficiale.

In presenza di rilievi e contestazioni l'Appaltatore deve immediatamente mettere in atto ogni adeguata azione correttiva al fine di evitare il ripetersi dell'azione contestata.

Per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme alle condizioni contrattuali e ai documenti richiamati nel contratto, anche con riferimento all'Offerta componente qualitativa presentata dall'Appaltatore in sede di gara, Uniservizi S.p.A., a proprio insindacabile giudizio e fatte salve eventuali azioni di rivalsa in presenza di ulteriori danni attribuibili all'Appaltatore, si riserva la facoltà di comminare all'Appaltatore penali di valore economico variabile fino al massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo mensile del servizio, in ragione della gravità delle inadempienze riscontrate.

L'Appaltatore prende atto e, mediante la partecipazione alla procedura di gara accetta implicitamente, che Uniservizi S.p.A. si riserva di:

a) applicare le penali qualora siano stati formalmente comunicati n. 2 rilievi, come definiti in precedenza. Successivamente al secondo rilievo, con conseguente applicazione della prima penale, le successive penali verranno comminate ogni singolo rilievo ulteriormente formalizzato;

b) applicare le penali anche senza la formalizzazione preventiva dei rilievi, in ragione della gravità dell'inadempienza riscontrata e delle sue conseguenze sulle attività di Uniservizi S.p.A.;

c) richiedere l'ammontare di eventuali oneri, sostenuti da Uniservizi S.p.A., per causali diverse da quelle contemplate nel presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore;

d) prevedere ulteriori penali per altre tipologie di inadempienze, non indicate espressamente nel presente articolo e verificatesi nel corso del periodo di validità contrattuale, ma ritenute significative ai fini della funzionalità tecnica ed organizzativa del servizio per le proprie esigenze;

e) richiedere il maggior danno, sulla base del disposto di cui all'articolo 1382 del cod. civ., nonché la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Uniservizi S.p.A., per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali ovvero al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo compreso, quindi, i corrispettivi maturati a fronte delle prestazioni eseguite.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga il 10% del corrispettivo globale del contratto, Uniservizi S.p.A. si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere il contratto con le modalità in esso previste.

In ogni caso, la comminazione effettiva di n. 3 penali, a qualunque titolo disposte, nel corso del periodo contrattuale è causa di risoluzione di diritto del contratto a tutti gli effetti con le modalità in esso previste, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

Nel caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni in modo non conforme a quanto previsto dal presente contratto e dall'Offerta componente qualitativa presentata in sede di gara, Uniservizi S.p.A. provvederà, in forma scritta (anche con trasmissione a mezzo e-mail e/o fax) a contestargli le inadempienze riscontrate presso la propria sede e riferimenti vari come dichiarati in sede di gara.

L'Appaltatore dovrà, in ogni caso, far pervenire (nelle forme di cui sopra) a Uniservizi S.p.A. le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa.

Qualora, a giudizio di Uniservizi S.p.A., dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

Il servizio non effettuato non sarà comunque pagato ed in ogni caso Uniservizi S.p.A. si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'Appaltatore rivalendosi sulle fatture emesse dall'Appaltatore.

Qualora, a conclusione dell'intero procedimento, l'Appaltatore non esegua la prestazione richiesta o continui ad eseguirla in modo non conforme a quanto contrattualmente previsto, Uniservizi S.p.A. procederà alla diffida assegnando un congruo termine per adempiere, scaduto il quale Uniservizi S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Non possono essere disapplicate penalità comminate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate a Uniservizi S.p.A.. La restituzione delle penalità disapplicate avviene contestualmente al primo mandato in acconto o a saldo da emettere a favore dell'Appaltatore o, con titolo separato, se si sia provveduto a tutti i pagamenti dovuti.

ART. 7 – CONDIZIONI DI RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Uniservizi S.p.A. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio, previo preavviso all'Appaltatore di due mesi e fatte salve le prestazioni già eventualmente perfezionate.

Il recesso dal contratto viene dichiarato con delibera dell'Organo amministrativo di Uniservizi S.p.A., che verrà notificata all'Appaltatore mediante apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R., anticipata via fax, entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data del recesso stesso.

In caso di recesso da parte di Uniservizi S.p.A., l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché erogati correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa per il mancato guadagno.

Fatti salvi tutti i casi di risoluzione già espressamente indicati, il contratto è altresì risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti da parte di Uniservizi S.p.A., qualora si verifichi una delle ulteriori situazioni di seguito elencate:

- a) impiego di personale non regolarmente assunto o nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- b) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione;
- c) violazione dell'obbligo dell'Appaltatore di informare immediatamente Uniservizi S.p.A. di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- d) qualora anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore in sede di gara risultasse non veritiera;
- e) arbitrario abbandono o sospensione di tutto o parte del servizio oggetto del contratto da parte dell'Appaltatore, per motivi non dovuti a cause di forza maggiore;
- f) cessione (anche parziale) a terzi del presente contratto;
- g) avvio a carico dell'Appaltatore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento dei beni;
- h) subappalto dei servizi non espressamente e preventivamente autorizzato da Uniservizi S.p.A.;
- i) mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 giorni nel caso in cui Uniservizi S.p.A. provveda all'escussione anche parziale della stessa;
- j) revoca delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l'espletamento del servizio;
- k) malafede, frode o negligenza nell'esecuzione del servizio, che determinano il venir meno del rapporto fiduciario con Uniservizi S.p.A.;
- l) in caso di azione giudiziaria esercitata da terzi contro Uniservizi S.p.A., per cause determinate da responsabilità dell'Appaltatore.

Qualora si verificasse quanto previsto al precedente sub a) Uniservizi S.p.A. potrà destinare gli importi, non liquidati all'Appaltatore, al soddisfacimento dei crediti vantati - a norma di

legge, di contratto ed accordi collettivi - dal personale e dagli Istituti previdenziali e assicurativi.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal contratto stesso ed in ogni documento di riferimento, Uniservizi S.p.A. provvederà a diffidare l'Appaltatore ad adempiere nel termine di quindici giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c, scaduto il quale il contratto si intende risolto.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del c.c.

La risoluzione del contratto viene dichiarata con delibera dell'Organo amministrativo di Uniservizi S.p.A., che verrà notificata all'Appaltatore mediante apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R., anticipata via fax, entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data della risoluzione stessa.

La risoluzione dà diritto a Uniservizi S.p.A. di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale definitivo, senza pregiudizio dei diritti di Uniservizi S.p.A. sui beni dell'Appaltatore.

In ogni caso di risoluzione del contratto o di mancato inizio dell'appalto per cause imputabili all'Appaltatore e conseguente risoluzione del rapporto, Uniservizi S.p.A. si riserva la facoltà di ricorrere a terzi, salvo il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri da richiedere all'Appaltatore.

Nelle more dell'espletamento della procedura di gara finalizzata alla selezione del nuovo contraente, al fine di limitare gli effetti negativi dei ritardi determinati dalla intervenuta risoluzione del contratto in corso di efficacia, l'affidamento dell'esecuzione delle relative prestazioni può avvenire in favore del concorrente collocato al secondo posto della originaria graduatoria finale di aggiudicazione, mediante stipula, previa negoziazione, di un nuovo contratto avente ad oggetto la realizzazione delle prestazioni necessarie e indifferibili, ovvero in favore di altro soggetto selezionato mediante apposita ulteriore procedura di gara. Qualora l'affidamento a terzi procuri a Uniservizi S.p.A. un maggiore onere economico rispetto a quello derivante dal contratto risolto, Uniservizi S.p.A. procederà a rendere noto all'Appaltatore l'importo del danno a lui addebitato in conseguenza dei maggiori oneri sostenuti rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui Uniservizi S.p.A. possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

L'Appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto:

a) in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile al medesimo Appaltatore, secondo il disposto dell'art. 1672 c.c.;

b) nel caso in cui Uniservizi S.p.A. richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti di legge.

Nel caso di risoluzione del contratto da parte dell'Appaltatore in relazione alle sopra riportate ipotesi, viene riconosciuto all'Appaltatore stesso il compenso maturato fino alla data della risoluzione.

ART. 8 - DANNI A PERSONE O COSE

Uniservizi S.p.A. non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e/o lavoratori a qualunque titolo ed alle attrezzature dell'Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di persone estranee alla stessa Uniservizi S.p.A..

L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto di Uniservizi S.p.A. che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

L'Appaltatore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e/o alla sostituzione dei beni danneggiati.

L'accertamento dei danni sarà effettuato da Uniservizi S.p.A. alla presenza di un incaricato dell'Appaltatore. A tale scopo Uniservizi S.p.A. comunicherà all'Appaltatore, con congruo anticipo, il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire all'Appaltatore di intervenire.

Qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in parola, Uniservizi S.p.A. procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale contestazione costituirà titolo sufficiente al fine della richiesta di risarcimento dei danni.

ART. 9 - SCIOPERI E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Appaltatore è comunque tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione a Uniservizi S.p.A., nonché a garantire un servizio, pur minimo, di emergenza.

ART. 10 - PAGAMENTI

Il pagamento dei servizi, oggetto del presente contratto, sarà disposto su presentazione di fatture mensili, debitamente vistate a certificazione dell'avvenuta prestazione, dal *Direttore dell'esecuzione del contratto* di Uniservizi S.p.A..

Il prezzo contrattuale, compresi i prezzi successivamente concordati, è stabilito tenendo conto dell'utile dell'Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente alle prestazioni considerate e valgono per l'esecuzione dell'appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l'obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali.

Condizioni generali inerenti i pagamenti:

a) ciascuna fattura dovrà contenere il codice di riferimento al contratto e obbligatoriamente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice CIG 43455583E7.

b) ogni fattura dovrà essere intestata a Uniservizi S.p.A. (completo di sede, etc...) lì spedita per la liquidazione, all'attenzione del rappresentante legale pro tempore. L'Appaltatore riceverà il pagamento dei servizi prestati entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data di protocollazione da parte di Uniservizi S.p.A.. Il pagamento della fattura sarà disposto mediante accredito per conto del creditore, sul conto corrente bancario indicato dall'Appaltatore e intestato allo stesso. Eventuali variazioni, anche se pubblicate nei modi di legge, devono essere notificate a Uniservizi S.p.A..

c) Ogni pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, subordinatamente all'esito positivo delle relative verifiche amministrative del caso. La fattura non sarà mandata in pagamento, e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni contrattualmente stabilite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite nonché le coordinate bancarie complete. Il termine per il

pagamento è inoltre interrotto allorché Uniservizi S.p.A. comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/10 e successive modificazioni l'Appaltatore deve indicare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale verranno effettuati i pagamenti da parte di Uniservizi S.p.A..

In caso di mancato pagamento nel termine previsto (30 giorni), per causa imputabile a Uniservizi S.p.A., saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c..

Tutti i pagamenti saranno disposti previo riscontro e verifica della regolarità del servizio prestato a cura del *Direttore dell'esecuzione del contratto* di Uniservizi S.p.A..

d) Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute al personale dedicato all'appalto, Uniservizi S.p.A. procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo comunque sarà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da idonea documentazione. L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Per le inadempienze di cui sopra Uniservizi S.p.A. si riserva di richiedere il rimborso degli eventuali maggiori danni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i..

e) Uniservizi S.p.a. potrà destinare gli importi non liquidati all'Appaltatore al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge dagli organi competenti in materia.

f) Uniservizi S.p.A. potrà trattenere direttamente, dagli importi fatturati, quanto dovuto dall'Appaltatore per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.

g) Qualora l'Appaltatore, se del caso, non trasmetta le fatture quietanzate dei soggetti terzi (eventuali subappaltatori debitamente autorizzati) entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, Uniservizi S.p.A. sospenderà il pagamento a favore dell'Appaltatore stesso. In ogni caso si applica quanto previsto, nello specifico, dall'art. 118 del Codice dei contratti.

h) Nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura di gara un raggruppamento temporaneo di imprese, per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, la fatturazione relativa alle prestazioni dovrà essere emessa unicamente dalla società mandataria (capogruppo) del Raggruppamento, previa obbligatoria spedizione a Uniservizi S.p.A. delle fatture emesse anche dalle imprese mandanti. Il pagamento delle fatture avverrà esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento. Resta inteso che ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra Uniservizi S.p.A. e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti.

ART. 11 - REVISIONE PREZZI

In considerazione della durata del contratto non si darà luogo alla revisione dei prezzi contrattuali.

ART. 12 - GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti, l'Appaltatore prima di iniziare l'esecuzione del contratto dovrà costituire - ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti e con le modalità ivi stabilite - una garanzia fideiussoria per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale stimato per l'intero periodo contrattuale, al netto degli oneri fiscali.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; in caso di ribasso superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice dei contratti, la garanzia fideiussoria sarà svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare di Uniservizi S.p.A.. Lo svincolo del restante 25%

sarà autorizzato con apposito atto di Uniservizi S.p.A. alla scadenza del contratto, in assenza di controversie.

Uniservizi S.p.A. in ogni caso potrà trattenere sull'ammontare della cauzione definitiva tutti i crediti vantati nei confronti dell'Appaltatore e derivanti dal contratto di appalto, ivi compreso le eventuali penali, pertanto la cauzione definitiva dovrà contenere una apposita clausola di ammissibilità di tale previsione.

L'Appaltatore è obbligato, entro 30 giorni dalla comunicazione di Uniservizi S.p.A., a reintegrare la cauzione definitiva qualora Uniservizi S.p.A., in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali penali dalla cauzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'Appaltatore, Uniservizi S.p.A. tratterà, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.

ART. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Uniservizi S.p.A. si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le disposizioni contenute nel contratto, nonché di svolgere qualunque controllo di rispondenza e qualità su quanto richiesto all'Appaltatore.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo dovesse risultare che il servizio non è conforme al contratto, per cause imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare e grave recidiva, si procederà alla contestazione ed all'applicazione delle penali previste nel presente contratto.

Uniservizi S.p.A. ecciperà eventuali inesattezze/inadempienze dell'Appaltatore entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi al riscontro dell'inadempienza. Uniservizi S.p.A. dovrà, quindi, contattare l'Appaltatore per la risoluzione delle anomalie e successivamente formalizzare per iscritto, entro il predetto termine, e inviare via e-mail e/o fax all'Appaltatore, l'accaduto con la descrizione delle inesattezze/inadempienze riscontrate.

Trascorso il termine di cui sopra, l'Appaltatore considererà le proprie prestazioni rese in conformità a quanto contrattualmente stabilito, fatte salve eventuali anomalie riscontrabili in un termine successivo a quanto stabilito.

L'Appaltatore sarà tenuto a risolvere tempestivamente l'inconveniente senza alcuna spesa addizionale a carico di Uniservizi S.p.A.. Altresì se si dovessero riscontrare eventuali inesattezze/inadempienze dell'Appaltatore questo costituirà inadempienza contrattuale.

Le risultanze delle verifiche e dei controlli non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.

ART. 14 - CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nell'oggetto del presente contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 117 del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte di Uniservizi S.p.A., manifestato, ai sensi del comma 3 del predetto articolo.

In merito alle cessioni di credito, deve essere precisato, almeno contrattualmente, che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra Uniservizi S.p.A. e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

ART. 15 - SUBAPPALTO

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio tutti i servizi compresi nell'oggetto del presente contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del Codice dei contratti, recante le vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

Viene ammesso il subappalto secondo termini e modalità di cui all'art. 118 del Codice dei contratti purché i concorrenti alla procedura di gara abbiano indicato in sede di offerta, come espressamente indicato nel Disciplinare di gara, le parti di servizio che intendono subappaltare nella quota massima del 30% dell'importo complessivo del contratto, come derivante dall'aggiudicazione.

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Si rammenta che, ai sensi del comma 12 del precitato art. 118, non si configurano come attività affidate in subappalto: l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Uniservizi S.p.A. procederà, prima della stipula del contratto, nei confronti dell'aggiudicatario della procedura e qualora lo stesso abbia dichiarato in sede di gara di utilizzare l'istituto del subappalto, a richiedere tutta l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 118 del Codice dei contratti.

ART. 16 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.

L'Appaltatore è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, fornitori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Uniservizi S.p.A. ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto stipulato, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Appaltatore, di tutti i danni derivanti.

ART. 17 - CASI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore dovrà immediatamente notificare a Uniservizi S.p.A., col più celere mezzo di comunicazione, l'inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell'adempimento del contratto, ponendo in essere, comunque, ogni azione atta a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso.

Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l'Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza.

Non potranno in ogni caso essere considerati eventi imprevedibili ed eccezionali fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e di controllo dell'Appaltatore (ad es. sciopero dei propri dipendenti).

I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'aggiudicatario, il quale è altresì obbligato a risarcire a Uniservizi S.p.A. gli eventuali danni conseguenti.

**ART. 18 - TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI - ADEMPIMENTI IN TEMA DI LAVORO,
PREVIDENZA E ASSISTENZA**

Fermo restando quanto espressamente già previsto nel presente contratto, nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore è sempre tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. vigente, per la categoria, nel corso dell'appalto, nonché dall'eventuale accordo integrativo territoriale vigente nel luogo in cui si svolgono le prestazioni, come pure ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, ecc.) provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale.

L'Appaltatore è impegnato all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel C.C.N.L. vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra Uniservizi S.p.A. ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore. Tutto il personale assunto e adibito al servizio appaltato è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, all'adempimento di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Di conseguenza l'Appaltatore si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri, a sollevare Uniservizi S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio

carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia.

L'Appaltatore dovrà esibire, a richiesta di Uniservizi S.p.A., il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

L'Appaltatore è tenuto al versamento delle spese precisate da Uniservizi S.p.A. per la scritturazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.

Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di Uniservizi S.p.A. dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.

In caso di mancato versamento, Uniservizi S.p.A. ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito provvisorio ovvero in sede di pagamento delle relative fatture.

ART. 20 – ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicitamente attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Appaltatore medesimo, è dipendente di Uniservizi S.p.A. anche se in posizione di aspettativa.

L'Appaltatore prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia di Uniservizi S.p.A. senza riconoscimento alcuno per le eventuali prestazioni fornite od attività già svolte e salva la facoltà di Uniservizi S.p.A. di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione. Tutto il personale dell'Appaltatore sarà tenuto ad osservare un comportamento consono con i costumi di Uniservizi S.p.A..

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, ove Uniservizi S.p.A. fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Verona con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 22 - RINVIO

Per quanto non specificamente previsto nel presente contratto si fa rinvio, per quanto applicabili all'oggetto del contratto, al Codice Civile, al D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), al D.p.r. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici), al D.Lgs. n. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e alla L. n. 136/2010 (Normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari) e s.m.i., nonché alle varie disposizioni riportate in provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici e alle normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni precedentemente richiamate.